

OPERAZIONE 10.1.3**Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli.**

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l'intera durata quinquennale dell'impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
 - È vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti sulla superficie oggetto di impegno;
 - Obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio.
- “La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014”.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

Importi e aliquote di sostegno

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 300 €/ha, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”;
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”.

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 "Agricoltura biologica".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 € /Ha anno per altri usi agricoli.

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE AGRICOLE

TESTO LEGALE

10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli Sottomisura 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni. Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- 10.1.3.1 Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l'intera durata quinquennale dell'impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013.
- 10.1.3.2 È vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti sulla superficie oggetto di impegno;
- 10.1.3.3 Obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio.

“La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014”.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

Tipo di sostegno

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità)
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola)

Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione. I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (baseline), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del "greening", ossia con gli adempimenti previsti agli artt. 43 e segg. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, in quanto:

- in riferimento alla diversificazione delle colture, le superfici oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione sono escluse dalla rotazione annuale delle colture. Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione con la pratica della diversificazione colturale perché tale obbligo si applica solo sui seminativi in rotazione; più precisamente tale tipologia di operazione non remunera l'impegno di diversificazione delle colture.
- Inoltre, tali superfici non potranno essere computate ai fini delle deroghe di cui all'art. 46(4) punti a) e b) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (deroghe che prevedono che allorché un'azienda utilizza almeno il 75% dei suoi seminativi per la produzione di erba o altre specie vegetali da foraggio, ovvero ha una SAU costituita per il almeno il 75% da prato permanente, allora non si applica la pratica greening di mantenere delle Aree di interesse ecologico).
- Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento del prato/pascolo permanente, il rischio di sovracompensazione non sussiste in quanto sarà resa ammissibile al premio solo la superficie a prato/pascolo permanente aggiuntiva rispetto a quella eventualmente presente in azienda nel periodo di riferimento così come validata e risultante da fascicolo aziendale.

Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione tra gli impegni dell'operazione e le pratiche di inverdimento.

Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha.
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati);
- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno
- aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici).

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di 300 €/ha, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 “Conservazione della biodiversità agraria vegetale”;
- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”.

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 “Agricoltura biologica”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 € /Ha anno per altri usi agricoli.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

- **CP3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.
 - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- **CP6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.
 - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- **CP7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.
 - Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- **CP8** I beneficiari non rispettano gli impegni.
 - Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
 - Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- **CP9** Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario
 - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- **CP15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.
 - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b. Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

- **CP3** Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione - Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
 - **APC4** Miglioramento degli strumenti informatici - Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.
- **CP6** Gli impegni sono difficili da attuare e verificare - Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
 - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
- **CP7** I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte - Difformità di superficie/tipologia di coltura.
 - **APC4** Miglioramento degli strumenti informatici - Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.
- **CP8** I beneficiari non rispettano gli impegni - Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti

gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda - Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

- **APC5** Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti - Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti - Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.
 - **CP9** Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario - Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
 - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
 - **CP15** Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari - Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
 - **APC7** Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.
- b. Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura.
- II. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.
- i. Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.3					
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
CONVERSIONE DEL SEMINATIVO	10.1.3.1 Conversione di seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, per l'intera durata dell'impegno; pertanto, nel periodo di riferimento, la superficie convertita non potrà, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.	Si: remunerato per il calcolo dei pagamenti si è tenuto conto dei mancati redditi derivanti dalla conversione del seminativo ed in particolare del differenziale di margine lordo che sussiste tra l'avvicendamento di seminativi e un prato/pascolo permanente	Controllo documentale: -verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali relative alla gestione dei prati, prati-pascoli e pascoli controllo visivo: -presenza sulla superficie oggetto di impegno di un prato, prato-pascolo o pascolo controllo informatico: utilizzo del SIGC da dove si evince la tipologia colturale	1)in riferimento alla diversificazione delle colture: le superfici oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione sono escluse dalla rotazione annuale delle colture. Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione con la pratica della diversificazione colturale perché tale obbligo si applica solo sui seminativi in rotazione; più precisamente tale tipologia di operazione non remunererà l'impegno di diversificazione delle colture; 2)Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento del prato/pascolo permanente: il rischio di sovraccopertura non sussiste in quanto sarà resa ammissibile al premio solo la superficie a prato/pascolo permanente aggiuntiva rispetto a quella eventualmente presente in azienda nel periodo di riferimento così come validata e risultante da fascicolo aziendale; 3)Inoltre, tali superfici non costituiscono EFA e non potranno essere computate ai fini delle deroghe di cui all'art. 46(4) punti a) e b) del reg.UE n. 1307/2013 Non pertinente	Non pertinenti	DM condizionalità 23 gennaio 2015 – Allegato 8 La conversione di seminativi in pascolo non costituisce alcun obbligo, salvo nel caso in cui l'agricoltore abbia convertito in passato il pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. Nell'ambito della presente tip. di operazione le superfici a pascolo e eventualmente convertite ad altri usi non sono eleggibili al sostegno.	Non pertinenti	Non pertinenti	I terreni avvicendati sono, nella pratica consueta, coltivati con colture seminatrici in rotazione, in quanto più remunerative e meglio adattabili alle diverse condizioni di mercato rispetto alle colture foraggere permanenti.

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.3				
DIVIETO DI INPUT CHIMICI	10.1.3.2 E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti sulla superficie oggetto di impegno	No: non remunerato Nel confronto tra i margini lordi si tiene conto esclusivamente del confronto tra i margini lordi tra pascolo/ prato permanente da un lato e seminativi avvicendati, dall'altro	Controllo documentale: -verifica dell'assenza di registrazioni delle operazioni colturali relative all'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti controllo visivo: assenza di evidenza di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	Non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertineti in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua CGO 10 - Reg. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». • D E C R E T O MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si veda all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative.

Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.